

## Causa T-38/89

### Ingfried Hochbaum contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Esecuzione di una sentenza della Corte  
che annulla una nomina — Revoca da parte dell'istituzione  
dell'avviso di posto vacante ed avvio di un nuovo procedimento d'assunzione »

Sentenza del Tribunale (terza sezione) 14 febbraio 1990 ..... 45

#### Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Ricorso — Interesse ad agire — Candidato ammesso a concorrere — Sentenza che annulla la nomina — Avvio da parte dell'amministrazione di un nuovo procedimento di assunzione*  
(Statuto del personale, art. 91)
2. *Dipendenti — Assunzione — Obbligo dell'amministrazione di provvedere alla copertura del posto dichiarato vacante — Insussistenza — Sentenza che annulla in parte un procedimento di assunzione — Avvio di un nuovo procedimento — Ammissibilità*  
(Trattato CEE, art. 176; statuto del personale, art. 29)
3. *Dipendenti — Atto che arreca pregiudizio — Obbligo di motivazione — Portata*  
(Statuto del personale, art. 25)
4. *Dipendenti — Ricorso — Mezzi — Sviamento di potere — Presupposti*
5. *Dipendenti — Promozione — Potere discrezionale dell'amministrazione — Sindacato giurisdizionale — Limiti*  
(Statuto del personale, art. 45)

1. Un candidato ammesso a partecipare ad un concorso comprova con ciò stesso l'esistenza di un interesse in ordine alla sorte riservata a tale concorso dall'autorità che ha il potere di nomina. Di conseguenza questo candidato ha interesse ad agire contro le decisioni con cui l'amministrazione, alla luce di una sentenza che ha annullato la nomina di un altro candidato al posto controverso, abbia revocato un primo avviso di posto vacante ed abbia avviato una nuova procedura di assunzione, anche se egli ha potuto validamente ripresentare la propria candidatura nelle stesse condizioni, qualora la nuova procedura modifichi le condizioni oggettive per lo scrutinio comparativo delle diverse candidature, permettendo, da una parte, la partecipazione di nuovi concorrenti, e dall'altra, la presa in considerazione, all'occorrenza, dell'esperienza e dei titoli acquisiti dai candidati durante il periodo intercorrente tra i due bandi di concorso.

Inoltre è incontestabile che i destinatari di una sentenza che annulla un provvedimento di un'istituzione sono direttamente toccati dal modo in cui l'istituzione dà esecuzione alla sentenza. Essi sono dunque legittimati ad adire la Corte per far rilevare le eventuali inadempienze dell'istituzione rispetto agli obblighi che le incombono in virtù delle disposizioni vigenti.

2. L'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a proseguire una procedura di assunzione avviata ai sensi dell'art. 29 dello statuto. Il principio così enunciato rimane applicabile anche nell'ipotesi in cui la procedura di assunzione sia stata parzialmente annullata con sentenza del giudice comunitario.

Ne consegue che tale sentenza non può in alcun caso avere un'incidenza sul po-

tere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina di estendere le sue possibilità di scelta nell'interesse del servizio revocando l'avviso iniziale di posto vacante ed avviando correlativamente una nuova procedura di copertura di posto vacante. In effetti, poiché la suddetta autorità non è tenuta a dare seguito alla procedura iniziata, essa ha, a maggior ragione, il diritto di avviare una nuova procedura di assunzione, senza essere obbligata, in esecuzione della sentenza, a riaprire la procedura nello stato in cui si trovava prima dell'adozione dell'atto illegittimo.

3. La revoca di un avviso di posto vacante e l'avvio di una nuova procedura di assunzione decisi in esecuzione di una sentenza di annullamento rientrano nel potere discrezionale dell'amministrazione di organizzare i propri servizi. L'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 25 dello statuto, è soddisfatto con la pubblicazione di un nuovo avviso di posto vacante, che avvenga in un contesto noto al ricorrente e tale da permettergli di comprendere la portata dei provvedimenti controversi.
4. Lo sviamento di potere è ritenuto esistente solo quando sia provato che l'autorità che ha il potere di nomina, adottando l'atto controverso, ha perseguito una finalità diversa da quella perseguita dalla normativa di cui è causa.
5. L'autorità che ha il potere di nomina dispone di un potere di valutazione discrezionale in relazione allo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili ed il giudice comunitario deve limitarsi a controllare se la predetta autorità non abbia esercitato il proprio potere in maniera manifestamente erronea.